

## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 58 IN DATA 3 luglio 2014

Oggetto: rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato con il signor Gianluca Filippa, in qualità di Collaboratore tecnico professionale – categoria D del CCNL del personale del Comparto Sanità, presso la Sezione Agenti fisici - Area operativa Effetti sul territorio dei cambiamenti climatici nell'ambito delle attività discendenti dal progetto denominato e-PHENO “Reseaux Phénologiques dans les Alpes – Reti fenologiche nelle Alpi” – Alcotra 2007/2013. Proroga del rapporto di lavoro.

### IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto altresì l'articolo 42 (utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato) comma 1 della legge regionale del 23 luglio 2010 n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45, e di altre leggi in materia di personale);

visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”, confermato da orientamento dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche amministrazioni (ARAN) del 23 marzo 2004, concernente i rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito del comparto Sanità, per il quale la suddetta normativa ha abrogato le precedenti disposizioni contrattuali in materia (articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001);

richiamato in particolare l'articolo 4 (disciplina della proroga) del sopra citato decreto legislativo 368/2001 per il quale il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;

richiamato il provvedimento n. 59 in data 26 luglio 2013 concernente l'assunzione a tempo determinato del signor Gianluca Filippa, nato ad Aosta il 22 agosto 1980, in qualità di Collaboratore tecnico professionale – categoria D del CCNL del personale del Comparto Sanità, presso la Sezione Agenti fisici - Area operativa Effetti sul territorio dei cambiamenti climatici in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

preso atto che con il citato provvedimento si è altresì disposto di impiegare l'unità di personale assunta anche per lo svolgimento delle attività previste dal progetto Interreg denominato e-PHENO

“Reseaux phénologiques dans les Alpes - Reti fenologiche nelle Alpi occidentali”, nell’ambito del Programma Obiettivo di cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013, tra l’Italia e la Francia;

considerata la necessità di garantire continuità funzionale per le azioni del succitato progetto già seguite dal signor Gianluca Filippa nel corso del rapporto di lavoro in essere;

preso atto che il sig. Gianluca Filippa, a riscontro di apposita propria richiesta (prot. ARPA n. 6164 del 2 luglio 2014), si è reso disponibile a proseguire il rapporto di lavoro;

visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2014 ed al triennio 2014/2016 approvato con proprio provvedimento n.107 in data 31 dicembre 2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 31 gennaio 2014;

ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza di garantire continuità funzionale all’espletamento delle attività legate al progetto di cui sopra;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta regionale, in quanto non compreso nelle categorie indicate nell’articolo 3 della l.r. 37/1997;

#### DISPONE

1. di prorogare il contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con il sig. Gianluca Filippa, Collaboratore tecnico professionale, assegnato alla Sezione Agenti fisici - Area operativa Effetti sul territorio dei cambiamenti climatici, categoria D del CCNL del Comparto Sanità, nell’ambito delle attività discendenti dal progetto denominato e-PHENO “Reseaux Phénologiques dans les Alpes – Reti fenologiche nelle Alpi” – Alcotra 2007/2013, fino al 31/12/2014, al fine di garantire continuità funzionale per le azioni del succitato progetto;
2. di comunicare quanto sopra al dipendente interessato;
3. di stornare l’importo pari a € 21.005,00 dal cap. 145.61 “progetti europei – acquisizione beni e servizi” ai seguenti capitoli:  
120 "Trattamento economico fondamentale", € 13.415,00;  
125 “IRAP” " € 1.290,00;  
130 "Contributi previdenziali" ", € 4.550,00;  
135 "Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza" € 1.750,00;  
del bilancio di previsione 2014;
4. di imputare, la somma complessiva stimata di € 21.005,00 di cui € 13.415,00 al cap. 120 "Trattamento economico fondamentale", € 1.290,00, al cap. 125 "IRAP", € 4.550,00 al cap. 130 "Contributi previdenziali" e € 1.750,00 al cap. 135 "Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza" - del Titolo 1, Sez. 2 "Spese di funzionamento - gestione risorse umane" - del bilancio di previsione 2014/2016, competenza 2014, per il periodo 5 luglio – 31 dicembre 2014 (FP 30 – CDC 5);
5. di dare atto inoltre che l’assunzione in parola non rientra nella programmazione per l’anno 2014 dei rapporti di lavoro flessibile , funzionali al rispetto dei limiti di spesa fissati dall’articolo 33, della legge regionale 18/2013 – finanziaria per gli anni 2014/2016, in quanto l’ammontare complessivo del costo della collaborazione è finanziato interamente con fondi

europei (in tal senso interpretazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 novembre 2010 e deliberazione della Corte dei Conti – sezioni riunite – n. 7 del 7 gennaio 2011);

6. l'immediata eseguibilità del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.

Il Direttore generale  
Giovanni Agnesod

